



FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.)

STATUTO

Articolo 1


(Costituzione, denominazione e sede)

1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico è costituita per trasformazione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 33.
2. La Fondazione è sottoposta alle disposizioni del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, del Codice Civile, delle disposizioni di attuazioni del medesimo, delle leggi speciali e del presente Statuto.
3. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.
4. La Fondazione fa uso nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
5. La Fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.
6. La Fondazione svolge la sua attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici o comunque in luoghi idonei al raggiungimento degli scopi statutari, sia in Italia che all'estero, ed è regolata oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti interni e, per quanto non espressamente previsto in detti atti, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
7. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

(scopi istituzionali)

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
 - a) Coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le Regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali e artistiche ad esso relative;
 - b) provvedere alla produzione e alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini;
 - c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista della Fondazione;



FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.)

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico è costituita per trasformazione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ai sensi dell'art 1 del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n.20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 33.
2. La Fondazione è sottoposta alle disposizioni del D. Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, del Codice Civile, delle disposizioni di attuazioni del medesimo, delle leggi speciali e del presente Statuto.
3. La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.
4. La Fondazione fa uso nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
5. La Fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.
6. La Fondazione svolge la sua attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici o comunque in luoghi idonei al raggiungimento degli scopi statutari, sia in Italia che all'estero, ed è regolata oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti interni e, per quanto non espressamente previsto in detti atti, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
7. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

(scopi istituzionali)

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
 - a) Coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le Regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali e artistiche ad esso relative;
 - b) provvedere alla produzione e alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini;
 - c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista della Fondazione;



- d) curare la biblioteca, l'archivio già dell' Istituto Nazionale del Dramma Antico e incrementarne le acquisizioni;
- e) provvedere al mantenimento e allo sviluppo del Museo e del Centro Studi dell'I.N.D.A. con sede in Siracusa;
- f) provvedere al mantenimento e allo sviluppo della Scuola di Teatro "Giusto Monaco" in Siracusa;
- g) provvedere all'organizzazione di convegni e altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;
- h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide;
- i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina;
- j) agevolare la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorire, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università;
- k) promuovere la più ampia diffusione delle proprie attività e del proprio patrimonio storico-culturale anche a livello comunitario e internazionale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e in ogni sua attività, principale od accessoria, persegue le proprie finalità secondo criteri di imprenditorialità e nel rispetto delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario della gestione e dei vincoli di bilancio.
3. La Fondazione può, previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, partecipare a società di capitali o promuovere la costituzione; essa può altresì svolgere attività commerciali e altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Tali società non possono svolgere compiti statutariamente attribuiti al Sovrintendente.
4. Nel caso in cui la Fondazione eserciti un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati, comunque, ai predetti scopi istituzionali, nonché alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con espresso divieto di distribuire utili o altre attività patrimoniali.

Articolo 3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da Enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.



2. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire Legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, comunque acquisiti devono essere venduti salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente esercita o che le disposizioni testamentarie dispongano diversamente.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome, nonché della sua denominazione storica. Essa può consentire o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità, secondo le modalità e i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.
4. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'organizzazione, sentito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 4

(Privati)

1. Oltre lo Stato, la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa, possono concorrere a sostenere la Fondazione altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che vengono convenzionalmente indicati in questo Statuto come "privati".
2. I privati sono persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, riconosciuti e non, nonché società che assicurano apporti alla Fondazione.
3. I privati possono distinguersi in:
 - a) Fondatori, i quali concorrono al patrimonio ed alle spese di gestione;
 - b) Sostenitori, i quali sostengono le attività della Fondazione.
4. L'apporto dei fondatori al patrimonio non può superare il 40 per cento del patrimonio e non può essere inferiore al 15 per cento; il limite inferiore si riduce ulteriormente al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti siano soggetti che già partecipano alla Fondazione.

Articolo 5

(Fondatori)

1. Sono Fondatori quei soggetti che individualmente, per cinque anni successivi al loro ingresso nella Fondazione assicurano, oltre all'apporto al patrimonio, un apporto annuo non inferiore al 7 per cento del totale dei contributi pubblici.
2. L'impegno del versamento deve essere stabilito in una dichiarazione d'obbligo resa nella forma pubblica.
3. I Fondatori possono nominare un rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione qualora gli apporti privati al patrimonio della Fondazione non siano inferiori al 15 per cento del patrimonio.



netto della Fondazione. La misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti privati sono costituiti da soggetti che abbiano già lo status di Fondatori.

4. Di ciascuna accettazione di concorso patrimoniale e finanziario da parte dei Fondatori, nonché dei diritti, degli obblighi e degli impegni assunti, la Fondazione dovrà dare atto con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
5. Per raggiungere l'apporto annuo del 7 per cento per ciascun gruppo, i Fondatori interessati devono dichiarare, con atto scritto, di voler concorrere alla designazione di un membro del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 6

(Sostenitori)

1. Sono Sostenitori quei privati che intervengano con contributi economici a sostegno dell'attività della Fondazione, interamente destinati alla gestione.
2. Il contributo minimo che ciascuno Sostenitore deve versare non può essere inferiore a quanto stabilito con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai fini della formazione del 7 per cento necessario per acquisire il diritto alla nomina di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, uno o più Sostenitori possono consentire che i loro contributi siano aggiunti a quelli dei Fondatori; in tal caso, i Sostenitori devono esprimere la loro volontà e confermare il loro impegno triennale con le formalità di cui all'articolo 5 – comma 2.

Articolo 7

(Acquisto dello Status di Fondatore e di Sostenitore)

1. Possono assumere lo status di Fondatore o di Sostenitore della Fondazione, coloro i quali ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere:
 - a) la chiara indicazione dello status che si intende assumere e cioè quello di Fondatore o di Sostenitore;
 - b) tutte le notizie necessarie a consentire una perfetta conoscenza della persona fisica, della struttura giuridica ed imprenditoriale della società, della natura e struttura degli enti pubblici o privati;
 - c) l'ammontare delle contribuzioni che i Fondatori intendono destinare a patrimonio e di quelle che, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli 5 e 6, intendono effettuare per la gestione;



d) l'obbligo ad effettuare i versamenti annuali nei termini che ciascuno soggetto deve precisare nella domanda; la Fondazione, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire ed i versamenti essere effettuati;

e) il numero degli anni per i quali viene assunto l'obbligo alla contribuzione per la gestione, che per i Fondatori, ai sensi dell'articolo 5, non può essere inferiore a cinque.

2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che può richiedere qualunque documento integrativo per una completa istruttoria della domanda.

Articolo 8

(Riconoscimento e perdita dello Status di Fondatore e di Sostenitore)

1. Lo status di Fondatore o di Sostenitore si acquista con la comunicazione di accettazione da parte della Fondazione e con il versamento della somma dovuta per il primo anno.

2. Lo status di Fondatore o di Sostenitore si perde:

- a) con il decorso degli anni per i quali il soggetto si è impegnato alle contribuzioni;

- b) nel caso in cui, decorsi trenta giorni da quello per ciascuno anno, non si sia provveduto al versamento delle somme promesse.

Articolo 9

(Libro dei Privati)

1. Il Consiglio di Amministrazione conserva un registro aggiornato dei Fondatori e dei Sostenitori della Fondazione con ogni notizia relativa.

Articolo 10

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;

- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. I Componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati o designati, né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.



3. Ciascuno degli organi della Fondazione nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge per gli amministratori di società quotate in mercati regolamentati e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione. I componenti gli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
- a) Perdita dei requisiti di partecipazione all'organo;
 - b) Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma della Legge 19 marzo 1990, n. 55, lettere a), b), d), e);
 - c) definitività del provvedimento che applica misure di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.
4. I Componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli Enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci e dipendenti e quelle dalle stesse controllate, che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
5. I membri degli organi della Fondazione ed il Sovrintendente sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza sui fatti inerenti la vita della Fondazione.
6. Il Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione, svolge, in esclusiva, il compito di informare gli organi di stampa sui principali fatti della Fondazione ed in particolare l'illustrazione della stagione teatrale.

Articolo 11

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore di Siracusa.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, nonché l'esecuzione degli atti deliberativi;
 - d) sovrintende al buon andamento delle attività della Fondazione;
 - e) propone al Consiglio d'Amministrazione le eventuali consulenze per l'i.N.D.A., indicandone il compenso. Queste proposte possono essere fatte anche da altri membri del Consiglio d'Amministrazione;




f) firma gli atti del Consiglio d'Amministrazione ed ogni altro documento necessario per gli affari che vengano deliberati.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, relativamente ad un consiglio di amministrazione già convocato, dal consigliere più anziano in carica presente alla seduta.

Articolo 12

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ed è composto:
 - a) dal Sindaco di Siracusa, con funzioni di Presidente;
 - b) da un consigliere designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con funzioni di consigliere delegato;
 - c) da un consigliere designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) da un consigliere, designato dalla Regione Sicilia
 - e) da un consigliere in rappresentanza di partecipanti privati qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio della Fondazione non inferiore al 15%. L'anzidetta misura è ridotta al 5% nei casi in cui i partecipanti privati siano costituiti da soggetti che abbiano già acquisito lo status di fondatore.
2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante dell'Associazione "Amici dell'I.N.D.A.," in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche della Fondazione secondo la volontà originaria dei Fondatori. Allo stesso viene attribuito il diritto di voto nella ipotesi indicata al comma 7 del presente articolo.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Sovrintendente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al comma 1 lettera e), il componente di cui alla stessa disposizione è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Consigliere di cui al comma 1, lettera e) viene designato in una riunione tra tutti i partecipanti privati convocata dal Presidente della Fondazione presieduta dallo stesso, o in mancanza dal Consigliere Delegato. Viene designato il candidato che riporta il maggior numero dei voti determinati in relazione alla quota di partecipazione con la prevalenza, in caso di parità del candidato più anziano.



6. La designazione del consigliere di cui comma 1, lettera e), comporta la decadenza del consigliere indicato dalla Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 in sostituzione.
7. Qualora l'apporto dei privati superi il 25 per cento del patrimonio viene designato, con le anzidette modalità, un secondo componente nel Consiglio di Amministrazione ed in tal caso al rappresentante dell'associazione " Amici dell'I.N.D.A.", viene attribuito il diritto di voto.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quello indicati al primo comma, lettera b), e al comma precedente, sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca e con comprovate capacità organizzative.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano in piena indipendenza e non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono e non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni decorrenti dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione e ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte.
11. In caso di decadenza o vacanza di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte degli enti o dei soggetti titolari del potere di designazione ed il mandato del componente di nuova nomina viene meno con la scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

Articolo 13

(Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a) delibera lo Statuto e le sue successive modifiche da sottoporre all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - b) su proposta del Consigliere Delegato, definisce gli indirizzi artistico – culturali dell'I.N.D.A. e conferisce, sentito il Consigliere Delegato, incarichi specifici a componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva il bilancio preventivo d'esercizio predisposto dal Consigliere Delegato e le sue eventuali modifiche;
 - d) delibera il bilancio d'esercizio predisposto dal Consigliere Delegato;
 - e) approva, su proposta del Sovrintendente, ponendo particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica che devono essere accompagnati da schede tecniche che dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti, con il bilancio preventivo in corso e con i bilanci degli esercizi futuri ai quali si estende il programma di attività;



- f) formula al Ministro per i Beni e le Attività Culturali la terna di nomi per la nomina del Sovrintendente;
- g) stabilisce il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Sovrintendente con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali della Fondazione assegnando i relativi stanziamenti;
- i) determina, con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'indennità spettante al Presidente, al Consigliere Delegato, agli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione con diritto di voto, ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché l'indennità per la partecipazione degli stessi alle sedute degli organi collegiali.
- j) delibera i provvedimenti disciplinari, su proposta del Consigliere Delegato, nei confronti dei dipendenti della Fondazione che violano i doveri d'ufficio;
- k) ratifica i provvedimenti presi dal Consigliere Delegato, in caso di necessità ed urgenza, e i conseguenti atti adottati dal Sovrintendente;
- l) approva le proposte di consulenza per l'I.N.D.A. fatte dal Presidente o da altro membro del Consiglio d'Amministrazione;
- m) propone, con provvedimento motivato, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali la revoca del Sovrintendente, per gravi e comprovate ragioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, di norma con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore, nonché ai Revisori dei Conti effettivi e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima. L'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle 24 ore precedenti la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni relative all'approvazione e alla modifica dello Statuto devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il diritto di ciascuno degli



interventuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, limitatamente a singole questioni e senza diritto di voto possono essere ammessi a partecipare dirigenti e funzionari della Fondazione e consulenti esterni.

8. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettanti il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'indennità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

(Il Consigliere Delegato)

1. Il Consigliere Delegato viene designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

2. Il Consigliere Delegato è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

3. In caso di decadenza o vacanza, il Presidente promuove immediatamente la sostituzione del Consigliere Delegato da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il mandato del componente di nuova nomina viene meno con la scadenza del Consiglio del quale è entrato a far parte.

4. Il Consigliere Delegato ha funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo, e nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art.5, comma 6, del D.Lgs. 20/1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2004 e dallo Statuto, in particolare:

a) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per gli indirizzi artistico - culturali della Fondazione;

b) promuove le attività della Fondazione;



c) cura l'attività e l'organizzazione degli uffici predisponendo la pianta organica a tempo indeterminato e stagionale e, ove necessario, i relativi regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;

d) predispone il bilancio di previsione, le variazioni ad esso ed il bilancio d'esercizio che vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

e) istruisce, sentito il Sovrintendente, i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - lettera j);

f) ricerca e cura la raccolta di fondi provenienti dai privati finalizzati alle attività istituzionali della Fondazione;

g) ricerca le migliori condizioni di finanziamento sia presso le Banche italiane e straniere, che presso le Fondazioni bancarie;

h) predispone gli atti relativi alla stipula dei contratti di conto corrente bancario ed ogni altra operazione con banche od istituti di credito in genere;

i) provvede a monitorare con periodicità le spese per le attività della Fondazione dandone comunicazione al Consiglio d'Amministrazione;

j) attesta la copertura finanziaria di tutte le delibere comportanti spese;

k) cura i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;

l) adotta nei casi di necessità e urgenza, di concerto con il Presidente, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo entro trenta giorni successivi all'adozione, e in ogni caso non oltre il primo Consiglio di Amministrazione utile;

m) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Articolo 15

(Sovrintendente)

1. Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità della Fondazione.

2. Il Sovrintendente, nell'ambito dei poteri stabiliti dall'art 6, comma 2, del D. Lgs. 20/1998, così come modificato dal D. Lgs. N.33/2004 e dallo Statuto, in particolare:

a) elabora e predispone sulla base degli indirizzi artistico- culturali proposti dal Consigliere Delegato ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati e con il vincolo del bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e tutte le attività connesse;




- c) dirige e coordina in autonomia l'attività e il personale previsto dalla pianta organica approvata, a tempo indeterminato e stagionale, su proposta del Consigliere Delegato, dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, nel rispetto dei programmi approvati e dei relativi vincoli di bilancio;
 - d) esegue le delibere del Consiglio d'Amministrazione o del Consigliere Delegato, di cui all'articolo 14, nei casi di necessità e urgenza, ed è responsabile della gestione economico – finanziaria, tecnica, organizzativa e delle attività ad esse correlate; in riferimento a questi compiti egli ha autonomi poteri di spesa con il vincolo del bilancio e previa attestazione della copertura finanziaria, da parte del Consigliere Delegato;
 - e) predispone i budget di attività per costi e ricavi da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
 - f) predispone i contratti previsti nel budget autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione;
 - g) predispone gli atti relativi ai contratti con i clienti ed i fornitori, secondo i piani economici approvati dal Consiglio d'Amministrazione;
 - h) predispone gli atti relativi all'acquisto e vendita di beni mobili anche registrati, compresi autoveicoli, emissione di assegni, fino alla concorrenza dei fidi concordati alla Fondazione;
 - i) predispone e sottoscrive i contratti di assunzione del personale, di scrittura artistica, di approvvigionamento dei mezzi strumentali e accessori necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione nei limiti del bilancio preventivo, preventivamente approvati dal Consiglio d'Amministrazione o autorizzati con delibera nei casi di necessità ed urgenza dal Consigliere Delegato;
 - j) cura i rapporti con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con gli altri Ministeri, con la Regione Siciliana e gli organismi nazionali ed internazionali nelle materie di competenza;
 - k) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.
3. L'incarico al Sovrintendente è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.
 4. Il rapporto ed il trattamento economico del Sovrintendente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e la relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 16

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti che sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali su designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. I tre membri effettivi eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In mancanza, ovvero sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina ovvero con maggiore anzianità anagrafica.




3. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto, con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. I Revisori dei Conti, anche individualmente e previo assenso del Presidente, possono compiere atti di ispezione, di controllo e di verifica di cassa redigendo al riguardo apposito verbale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere elementi agli amministratori in ordine all'andamento della gestione e su determinate questioni, ove ricorrano particolari situazioni patologiche oppure non abbia ricevuto sufficienti elementi dagli amministratori, chiede, in forma scritta, al Presidente della Fondazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita altresì il controllo contabile di cui all'art.2409 – ter del codice civile e deve essere integralmente composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun revisore oppure con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.
9. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Articolo 17

(Disponibilità finanziarie e gestione)

1. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a) i redditi del suo patrimonio;
 - b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;



- c) i contributi ordinari della Regione Siciliana stanziati con cadenza annuale;
 - d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della Regione Siciliana e di altri enti pubblici;
 - e) eventuali proventi di gestione;
 - f) i contributi dei Fondatori e i contributi dei Sostenitori;
 - g) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, Italiani, comunitari o internazionali;
 - h) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
2. La Fondazione anche quando non esercita attività commerciale deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti all'art. 2421 del Codice Civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.
 - 3) Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, la Fondazione presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma di attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali.

Articolo 18

(Esercizio finanziario e Bilanci)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consigliere Delegato ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. Il Bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziata dalla Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. Il Bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il Bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di concerto entro sessanta giorni dalla sua ricezione che deve intendersi approvato qualora sia trascorso detto periodo senza ulteriore comunicazione da parte delle amministrazioni vigilanti.
6. Il Consigliere Delegato predispone entro il trentuno ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone, corredato da apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'esame del Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedere alla sua approvazione entro il trentuno dicembre dello stesso anno.



Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice Civile e le relative norme di attuazione, nonché il D.Lgs.29 gennaio 1998, numero 20 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il precedente statuto deliberato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 ottobre 1999 e successivamente approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 22 febbraio 2000, è abrogato.
3. Il presente statuto, giusta le disposizioni dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sostituisce quello approvato in data 30 aprile 2008 con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Funzione Pubblica.

